

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 354/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito: «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.
- (2) Il 16 giugno 2008 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽²⁾ (di seguito: «l'accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio ⁽³⁾. L'accordo interinale prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso è entrato in vigore il 1° luglio 2008.
- (3) A norma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, determinati pesci e prodotti della

pesca originari della Bosnia-Erzegovina beneficiano all'importazione nell'Unione europea di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari dell'Unione.

- (4) I contingenti tariffari previsti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interinale sono annuali e sono stati adottati per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all'apertura dei contingenti tariffari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione.
- (5) È opportuno che tale gestione comune garantisca l'accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari per tutti gli importatori dell'Unione europea nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Per garantire l'efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Ciò richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica.
- (6) I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

- (7) Dato che l'accordo interinale entra in vigore il 1° luglio 2008, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data e continuare ad essere applicato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pesci e i prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ed elencati nell'allegato, immessi in libera pratica all'interno dell'Unione europea, beneficiano di un'aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali dell'Unione indicati nel medesimo allegato.

Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali, i prodotti devono essere accompagnati da una prova dell'origine, in conformità del protocollo n. 2 dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina o del protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2011.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto)	Aliquota del dazio contingente
09.1594	0301 91 10		Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	60 tonnellate	Esenzione
	0301 91 90				
	0302 11 10				
	0302 11 20				
	0302 11 80				
	0303 21 10				
	0303 21 20				
	0303 21 80				
	0304 19 15				
	0304 19 17				
	ex 0304 19 19 ⁽¹⁾	30			
	ex 0304 19 91	10			
	0304 29 15				
	0304 29 17				
	ex 0304 29 19 ⁽²⁾	30			
	ex 0304 99 21	11, 12, 20			
	ex 0305 10 00	10			
	ex 0305 30 90	50			
	0305 49 45				
	ex 0305 59 80	61			
ex 0305 69 80	61				
09.1595	0301 93 00		Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	130 tonnellate	Esenzione
	0302 69 11				
	0303 79 11				
	ex 0304 19 19 ⁽¹⁾	20			
	ex 0304 19 91	20			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto)	Aliquota del dazio contingente			
	ex 0304 29 19 ⁽²⁾	20						
	ex 0304 99 21	16						
	ex 0305 10 00	20						
	ex 0305 30 90	60						
	ex 0305 49 80	30						
	ex 0305 59 80	63						
	ex 0305 69 80	63						
09.1596	ex 0301 99 80	80	Orate di mare delle specie (<i>Dentex dentex e Pagellus spp.</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	30 tonnellate	Esenzione			
	0302 69 61							
	0303 79 71							
	ex 0304 19 39	80						
	ex 0304 19 99	77						
	ex 0304 29 99	50						
	ex 0304 99 99	20						
	ex 0305 10 00	30						
	ex 0305 30 90	70						
	ex 0305 49 80	40						
	ex 0305 59 80	65						
	ex 0305 69 80	65						
09.1597	ex 0301 99 80	22				Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>) vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	30 tonnellate	Esenzione
	0302 69 94							
	ex 0303 77 00	10						
	ex 0304 19 39	85						
	ex 0304 19 99	79						
	ex 0304 29 99	60						
	ex 0304 99 99	70						
	ex 0305 10 00	40						
	ex 0305 30 90	80						
	ex 0305 49 80	50						
	ex 0305 59 80	67						
	ex 0305 69 80	67						

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto)	Aliquota del dazio contingente
09.1598	1604 13 11		Preparazioni e conserve di sardine	50 tonnellate	6 %
	1604 13 19				
	ex 1604 20 50	10, 19			
09.1599	1604 16 00		Preparazioni e conserve di acciughe	50 tonnellate	12,5 %
	1604 20 40				

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 2010 il codice NC ex 0304 19 19 è diventato ex 0304 19 18.

⁽²⁾ Dal 1° gennaio 2010 il codice NC ex 0304 29 19 è diventato ex 0304 29 18.